



Milanosport S.p.A.

Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano

Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191

sito internet: www.milanosport.it

Capitolato Speciale d'Appalto
Procedura negoziata per l'affidamento del
Servizio di noleggio di autobus/pullman con autista per il trasporto degli iscritti
al Campus estivo organizzato nel Centro Sportivo Saini di Milano
REP. 8/2019 - CIG: 78866193E2



INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2	PERCORSI ED ORARI OGGETTO DI SERVIZIO	pag. 3
Art. 3	DURATA DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 4	CORRISPETTIVO UNITARIO ED IMPORTO PRESUNTO	pag. 4
Art. 5	PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	pag. 5
Art. 6	ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA'	pag. 5
Art. 7	CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI	pag. 7
Art. 8	CARATTERISTICHE DEI CONDUCENTI	pag. 7
Art. 9	CARTELLO INDICATORE	pag. 7
Art. 10	ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	pag. 7
Art. 11	REFERENTI DELL'APPALTO	pag. 8
Art. 12	PERSONALE	pag. 8
Art. 13	SUBAPPALTO	pag. 10
Art. 14	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	pag. 11
Art. 15	VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO	pag. 11
Art. 16	CONTRATTO	pag. 11
Art. 17	DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA S.A.	pag. 13
Art. 18	NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI	pag. 13
Art. 19	REVISIONE DEI PREZZI	pag. 14
Art. 20	PENALI	pag. 14
Art. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 15
Art. 22	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 16
Art. 23	CONTROVERSIE	pag. 16
Art. 24	DIVIETI	pag. 16
Art. 25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 16
Art. 26	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 17
Art. 27	TASSE ED IMPOSTE	pag. 17

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del Servizio di noleggio di autobus/pullman con autista per il trasporto degli iscritti al Campus estivo organizzato nel Centro Sportivo Saini di Milano REP. 8/2019 – CIG: 78866193E2.

Il servizio di noleggio per il trasporto dei bambini/ragazzi, dovrà essere effettuato in modalità andata e ritorno su due diversi percorsi meglio specificati nel successivo Art. 2.

Il Servizio in affidamento dovrà essere effettuato con automezzi da minimo 50 posti a sedere e personale di guida dell'Appaltatore secondo le modalità ed i termini descritti nei successivi articoli.

Art. 2 - PERCORSI ED ORARI OGGETTO DI SERVIZIO

TRASPORTO - PERCORSO A) valido per il periodo dal 10 giugno al 19 luglio e dal 2 al 6 settembre 2019:

ANDATA: P.le Lodi (capolinea) ore 08,15 - fermata intermedia in Piazza Cinque Giornate ore 08,30 prosegue – destinazione Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 9.00.

RITORNO: Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 17.50 – fermata intermedia P.zza San Gerolamo ore 18.10 – destinazione capolinea P.le Lodi ore 18.30.

TRASPORTO - PERCORSO B) valido per il periodo dal 10 giugno al 19 luglio e dal 2 al 6 settembre 2019:

ANDATA: Viale Tunisia n. 35 presso la piscina Cozzi (capolinea) ore 8.15 – fermata intermedia in Via Piccinni n. 8 (angolo Via Monteverdi) presso la piscina Bacone ore 8.30 – destinazione Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 9.00.

RITORNO: Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 17,50 – fermata intermedia presso la Piscina Bacone ore 18.15 – destinazione capolinea Viale Tunisia n. 35 presso Piscina Cozzi ore 18.30.

Dopo aver effettuato il servizio di trasporto, secondo i percorsi A e B sopra indicati, in due giornate (da definire) a settimana per il periodo compreso dal 10 giugno al 28 giugno (tot. 3 settimane - indicativo) potrebbe essere necessario che i mezzi utilizzati facciano servizio di trasporto da/per altri centri Milanosport senza costi aggiuntivi, all'interno della città di Milano.

TRASPORTO - PERCORSO C) valido per il periodo dal 22 luglio al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto 2019:

ANDATA: P.le Lodi (capolinea) ore 8.15 – 1^ fermata intermedia in Piazza Cinque Giornate ore 8.30 – 2^ fermata intermedia in Via Piccinni n. 8 (angolo Via Monteverdi) presso la piscina Bacone ore 8.45 - destinazione Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 9.00.

RITORNO: Via Corelli n. 136 presso il Centro Sportivo Saini ore 17.50 – 1^ fermata intermedia presso la Piscina Bacone (angolo Via Monteverdi) ore 18.05 – 2^ fermata intermedia in Piazza Cinque Giornate ore 18.15 - destinazione capolinea P.le Lodi ore 18.30.



TRASPORTO - PERCORSO D) valido per il periodo dal 10 giugno al 28 giugno 2019 (indicativamente):

ANDATA: Via Cambini n. 4 presso il Centro Sportivo Cambini Fossati ore 10.00 – destinazione Via Corelli n. 136 c/o il Centro Sportivo Saini (oppure c/o Piscina Romano in Via Ampere n. 20).

RITORNO: Via Corelli n. 136 c/o il Centro Sportivo Saini ore 16.00 (oppure c/o Piscina Romano Via Ampere 20) – destinazione capolinea c/o Centro Sportivo Cambini Fossati in Via Cambini n. 4.

Il numero stimato dei trasporti pari a 125 per l'intero periodo contrattuale non ha valore contrattuale per le parti; l'Appaltatore non vanta nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero presunto dei trasporti perché saranno remunerati all'Appaltatore solo il numero dei trasporti effettivamente richiesti ed eseguiti.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è dal 10/06/2019 al 06/09/2019 e comunque a far data dall'ordine/comunicazione di servizio della Stazione Appaltante.

Si precisa che per "settimana" si intenderà convenzionalmente dal lunedì al venerdì (restando, pertanto, esclusi il sabato e la domenica). Inoltre, nel prospetto di seguito riportato, si indicano le settimane in cui potrà essere svolto il servizio che sarà richiesto e comunicato in funzione delle adesioni ai Campus da parte degli utenti iscritti.

Il Servizio potrà essere articolato in n. 10 (dieci) settimane (pari a 50 giorni di servizio per un numero stimato di trasporti pari a 125):


CAMPUS 2018 – settimane		
settimane	periodo	sito Campus
1^	dal 10 al 14 giugno	C.S. Saini
2^	dal 17 al 21 giugno	C.S. Saini
3^	dal 24 al 28 giugno	C.S. Saini
4^	dall'01 al 05 luglio	C.S. Saini
5^	dall'08 al 12 luglio	C.S. Saini
6^	dal 15 al 19 luglio	C.S. Saini
7^	dal 22 al 26 luglio	C.S. Saini
8^	dal 29 luglio al 02 agosto	C.S. Saini
9^	dal 26 al 30 agosto	C.S. Saini
10^	dal 02 al 06 settembre	C.S. Saini

A titolo puramente indicativo, si segnala che per le prime tre settimane il numero degli iscritti da trasportare potrebbe stimarsi in 170 circa al giorno per poi diminuire a 70 circa nelle settimane successive.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ridurre od aumentare i trasporti con preavviso, anche verbale, di un giorno.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del Servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 4 - CORRISPETTIVO UNITARIO ED IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO

	Milanosport S.p.A. Capitolato Speciale d'Appalto REP. 8/2019	Pagina 4 di 17
---	---	----------------

Il corrispettivo unitario per ciascun trasporto A/R posto a base di gara è fissato in € 368,00 (euro trecentosessantotto/00) oltre I.V.A.. Tale corrispettivo, forfettario ed omnicomprensivo, è sottoposto al ribasso percentuale offerto in gara.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00), oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tale importo presunto è determinato moltiplicando l'importo a base di gara per singolo trasporto (€ 368,00 su cui andrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario) per il numero dei trasporti stimati per il periodo di durata dell'appalto (n. 125 trasporti), oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il prezzo contrattuale determinatosi in base alle risultanze di gara, è compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni richieste, comprese tasse, imposte, spese dirette, accessorie, generali ed utili di impresa. Il prezzo stabilito in sede di aggiudicazione resta fisso ed invariabile indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che l'aggiudicatario non abbia tenuto presente nel formulare l'offerta.

L'importo complessivo presunto non ha valore contrattuale per le parti; l'Appaltatore non vanta nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero presunto dei trasporti. L'importo contrattuale, vincolante per le parti, è esclusivamente quello derivante dall'applicazione dell'offerta sul prezzo unitario per ciascun trasporto fissato in € 368,00 oltre I.V.A. nella misura di legge.

L'importo contrattuale è remunerativo per l'Appaltatore di tutte le prestazioni richieste, compresa la dotazione dei pullman e degli autisti per l'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo unitario per trasporto resta invariato rispetto ai due diversi percorsi di cui all'Art. 2 del presente Capitolato e non si darà corso ad alcuna revisione dei prezzi.

L'entità degli oneri sulla sicurezza, derivanti da rischi per interferenze, non soggetti a ribasso, è pari ad € 0,00 (zero).

Il servizio sarà remunerato a misura in base al numero dei trasporti effettivamente erogati.

Art. 5 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI


Il corrispettivo dell'appalto è calcolato sulla base del prezzo unitario per trasporto definito in sede di aggiudicazione moltiplicato per il numero dei trasporti ordinati ed effettivamente eseguiti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base a singole fatture con cadenza mensile che saranno emesse dall'Appaltatore dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento del servizio. Ogni fattura dovrà recare il numero di ordine che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante nonché il numero dei trasporti e tipologia di percorso (A o B) effettuati nel mese di riferimento in base all'ordine ricevuto. Dall'importo mensile sarà trattenuto lo 0,50% (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016).

I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010; essi saranno erogati, in seguito a presentazione di regolare fattura che dovrà indicare il numero d'ordine, a trenta giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, previa verifica di regolarità dell'Appaltatore.

Il codice fatturazione di Milanospoort è: XWJKNZD.

La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora siano stati contestati all'Appaltatore addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento.

	Milanospoort S.p.A. Capitolato Speciale d'Appalto REP. 8/2019	Pagina 5 di 17
---	--	----------------

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui all'art. art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, previa acquisizione del DURC.

Art. 6 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA'

1) Cauzione definitiva ex artt. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non inferiore al 10% dell'importo netto di contratto. La predetta percentuale è dimezzata per l'Appaltatore in possesso della certificazione ISO 9001.

In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione deve essere integrata dalle seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 1.4) validità della durata sino alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contrattuali e cessa di aver effetto solo alla data di rilascio del "Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione" ad opera del Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, Capo I della Lettera di invito, salvo il verificarsi di ragioni ostative dovute a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Qualora nel corso dell'appalto la cauzione venga parzialmente incamerata, l'Appaltatore dovrà tempestivamente provvedere a ricostituirla nell'importo originario.

2) Polizza RCT/RCO.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona e per danni a cose non inferiori ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale minimo per ogni persona, non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio e comunque sino alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Milanosport S.p.A., che agli effetti della polizza la Stazione Appaltante è considerata "soggetto terzo".

Tale polizza deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima della sottoscrizione del "Verbale di assunzione del servizio".

L'Appaltatore esegue i servizi sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze, in qualsiasi sede, nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.



Pertanto, l'Appaltatore è tenuto ad adottare e far adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, ogni provvedimento ed ogni cautela necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nonché la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi nonché ad evitare, tra l'altro, qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore comunque assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità, sia civile che penale, nei riguardi della Stazione Appaltante e dei terzi, per danni che derivassero a persone o cose, in conseguenza dell'esecuzione del servizio affidato.

La mancata presentazione di dette polizze è elemento ostativo alla sottoscrizione del Verbale di assunzione del Servizio.

In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere:

- ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso alla Stazione Appaltante, garantendo a quest'ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
- a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

Il servizio di noleggio per il trasporto degli iscritti al Campus dovrà essere effettuato con autobus/pullman con un numero adeguato di posti a sedere e relativo autista; in perfetta efficienza con carta di circolazione recante il timbro di revisione annuale; licenza di noleggio; assicurazioni con massimali non inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente in materia che saranno impegnati nel Servizio in appalto.

I mezzi dovranno essere in regola con le norme di circolazione stradale e dovranno essere in perfetta efficienza, puliti e decorosi in ogni loro parte. Dovranno, altresì, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77 e s.m.i..

Art. 8 - CARATTERISTICHE DEI CONDUCENTI

Per l'esecuzione del servizio, i conducenti dovranno essere in regola con la normativa vigente, mantenere un comportamento consono alle circostanze del servizio, indossare una divisa costantemente mantenuta in condizioni decorose.

Il personale dell'Appaltatore è, inoltre, responsabile della salita e della discesa dal pullman dei trasportati.

Art. 9 – CARTELLO INDICATORE

Su ogni automezzo, per tutta la durata del servizio, dovrà essere esposto in modo visibile sia sul parabrezza che sul vetro posteriore, un cartello riportante la dicitura "CAMPUS C.S. SAINI – MILANOSPORT S.p.A.".

Art. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri ed obblighi che si elencano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) i costi del personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- b) i costi per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessari all'esercizio, ivi compresi i consumi e periodiche revisioni;
- c) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- d) spese per danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati dal personale o dai mezzi dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, ivi inclusi eventuali danneggiamenti;
- e) spese di registrazione del contratto;
- f) spese per servizi sostitutivi di emergenza o in caso di sciopero del proprio personale;

- g) altre spese non elencate, ma necessarie per la regolare e completa esecuzione del Servizio che non siano di competenza della Stazione Appaltante;
- h) garantire l'ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e/o permessi occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- i) sostituire il proprio personale o allontanare dal lavoro gli addetti che siano indicati dalla Stazione Appaltante quando questa, previa adeguata motivazione, ritenesse tali provvedimenti necessari per il buon andamento delle prestazioni;
- j) osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dal CCNL della categoria oggetto dell'appalto e dagli eventuali accordi sindacali integrativi, garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula/di effettiva esecuzione del contratto d'appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi al CCNL vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- k) Applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- l) Assumere esclusivamente su di sé, dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa verso il personale impiegato nell'espletamento dei compiti derivatigli dall'assunzione del presente appalto, rimanendo la Stazione Appaltante assolutamente estranea ad ogni rapporto intercorso tra esso Appaltatore ed il personale suddetto.
- m) Adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l'Appaltatore resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente appalto. Qualora, in conseguenza dei danni di cui *ante*, sorgano cause o liti, l'Appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
- n) Adottare nell'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze legate agli obblighi contrattuali ed è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio stesso, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 – REFERENTI DELL'APPALTO

- 11.1 L'Appaltatore dovrà indicare prima dell'avvio del servizio, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente, che dovrà essere reperibile, da parte della Stazione Appaltante, almeno dalle ore 09,00 alle ore 18,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
- 11.2 Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della Stazione Appaltante, inerente il servizio in questione ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:
 - a) partecipare ad incontri preventivi con la Stazione Appaltante per l'avvio del servizio, nonché per eventuali correttivi al servizio stesso;

- b) verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- c) provvedere a comunicare al responsabile indicato dalla Stazione Appaltante tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- d) vigilare sul personale addetto, mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

11.3 La Stazione Appaltante nominerà un Responsabile del Contratto che curerà l'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'interfaccia unica della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 12 – PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore deve disporre di autisti in possesso di patente D e C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti) che saranno impegnati nel Servizio in appalto; inoltre, è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di vigenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quello in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori ed in ogni ambito tutelato dalle leggi speciali.

La Stazione Appaltante si riserva di diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

Nelle ipotesi di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal successivo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Le ritenute possono essere vincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del RUP.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impegno di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 5 giorni dalla data di avvio delle stesse.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo alla svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Responsabile della Stazione Appaltante.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile della Stazione Appaltante, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito tesserino di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (RdP e/o altro Responsabile), che svolgerà le funzioni di controllo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

DOVERI DEL PERSONALE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 13 – SUBAPPALTO

- a. La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
- b. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cui espressamente si rinvia, così come integrato dall'art. 3 co. 9 della L. n. 136/2010.
- c. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
- d. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
- e. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139, convertito nella L. 28/06/1995 n. 246.
- f. Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- g. Il subappaltatore, per tramite dell'Appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

- h. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere generale indicati nella documentazione di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati negli atti di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
- i. Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
- 1) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in originale o copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con il subappaltatore;
 - 3) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010;
 - 4) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta alla stessa la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - 5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spese, il proprio personale dipendente del documento di identificazione nei modi descritti in precedenza.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 14 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


- a. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
- b. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli art. 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Art. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare andamento delle stesse ed a tal fine:

- a) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- b) accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- c) effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

	Milanosport S.p.A. Capitolato Speciale d'Appalto REP. 8/2019	Pagina 11 di 17
---	---	-----------------

Art. 16 - CONTRATTO

A) INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Subito dopo l'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà presentarsi negli uffici della Stazione Appaltante preposti per ricevere tutte le indicazioni necessarie per dare avvio alle prestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto; in tal caso l'Appaltatore dovrà comunque adempiere alle prescrizioni di Capitolato ed alle richieste del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto.

Qualora l'Appaltatore non addivenga alla firma del contratto stesso entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima sarà nel pieno diritto di ritenere annullata l'aggiudicazione, corrispondendo, alle condizioni di offerta, quanto eventualmente effettuato, salvo conguaglio con quanto dovuto per il solo ristoro dei danni eventualmente subiti e di incamerare, senza alcuna ulteriore formalità, il deposito cauzionale effettuato dall'Appaltatore, di cui al precedente Art. 6, punto 1).

L'I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante nella misura di legge.

B) GESTIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni per i servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere svolte a far data dall'ordine/comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione, secondo la programmazione disposta dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto, nel più ampio spirito di collaborazione e disponibilità, segnalando allo stesso o a suoi collaboratori ogni eventuale elemento ostativo ad una puntuale, corretta e serena esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di inadempienze dell'Appaltatore che comportassero l'intervento delle Autorità con provvedimenti ingiuntivi e/o sanzionatori, l'Appaltatore, quale unico responsabile, sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le prestazioni ingiunte, nonché a farsi carico del pagamento delle sanzioni o contravvenzioni comminate.

Ciò, peraltro, non esclude l'ulteriore applicazione, da parte della Stazione Appaltante, delle sanzioni e/o penalità di cui all'Art. 20.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente segnalare per iscritto al Responsabile del Procedimento e per esso al Responsabile del Contratto ogni e qualsiasi impedimento all'esecuzione del servizio. La mancata segnalazione di fatti ostativi all'esecuzione del servizio non potrà essere motivo di riserva in caso di applicazione di penali.

L'esecuzione delle prestazioni si svolgerà secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato e nelle comunicazioni che saranno trasmesse all'Appaltatore.

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli orari previsti nel presente Capitolato o che saranno comunicati secondo le necessità operative delle attività.

Tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato devono essere svolte a regola d'arte avvalendosi di personale idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, l'Appaltatore deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Responsabile del servizio per l'effettuazione dei suindicati controlli.

La Stazione Appaltante effettuerà, quindi, con i propri referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all'Art. 20.

Resta inteso e convenuto che, qualora, nel periodo di validità del contratto dovessero verificarsi richieste aggiuntive di analoghi servizi, gli stessi saranno affidati all'Appaltatore a titolo integrativo ed alle medesime condizioni offerte dall'Appaltatore.

L'ordine scritto del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto impegna l'Appaltatore ad eseguire tutte le prestazioni, anche in variante, agli stessi patti e condizioni dell'appalto, né può l'Appaltatore recedere o opporre nuove condizioni se non soggiacendo alle penali previste per inadempienze contrattuali.

C) FINE DEL SERVIZIO

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante emetterà la "Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione" salvo il verificarsi di ragioni ostantive dovute a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Tale documento conterrà il conto finale delle prestazioni liquidate e riconosciute regolari dalla Stazione Appaltante, nonché le prestazioni per cui sono state applicate le penali di cui all'Art. 20 e sarà inviato all'Appaltatore a mezzo raccomandata, Pec o fax.

Art. 17 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- comunicazione del Responsabile del Servizio dell'Appaltatore con recapiti telefono/cell./fax per comunicazioni riguardanti la gestione del contratto;
- le polizze di cui all'Art. 6 del presente Capitolato;
- elenco del personale (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che l'Appaltatore intende utilizzare nell'ambito delle attività, con indicazione delle specifiche qualifiche/mansioni.

Art. 18 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI

• NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire - in corso di esercizio - per la tutela dei lavoratori.

Le prestazioni in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, predisponendo, altresì, un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso dell'appalto.



Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente a tutti i dipendenti tutte le norme inerenti la loro categoria contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore ed anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se le prestazioni sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo e all'eventuale incameramento della cauzione, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle predette somme non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato l'ottemperanza agli obblighi predetti. Sulla detrazione e sospensione dei pagamenti nonché sull'eventuale incameramento della cauzione di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 19 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 20 - PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 21, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali sino ad un valore massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, previa constatazione e contestazione dell'inadempienza ed assegnazione di congruo termine per controdedurre, attraverso formale comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto indirizzata all'Appaltatore, anche a mezzo fax e/o Pec e/o mail e/o lettera raccomandata, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti che matureranno successivamente alle date delle applicazioni delle penali stesse. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva che dovrà essere opportunamente integrata.

Per il controllo del corretto espletamento dei servizi appaltati si prevede l'applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata dalla Stazione Appaltante. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L'elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo.

LIVELLO	INFRAZIONE	PENALE
Lieve	Mancanza di cartellino di riconoscimento identificativo del personale	€ 25,00
	Variazione di personale non comunicata	
	Mancata reperibilità del Referente/Responsabile	
	Scarsa igiene del personale	€ 50,00
	Scarsa igiene delle divise del personale	
	Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono	
	Ritardo superiore a 5 minuti rispetto alle fermate di partenza previste nei percorsi di cui all'Art. 2 del presente Capitolato	€ 70,00
	Mancata effettuazione di fermata intermedia	€ 150,00

Media	Utilizzo di personale conducente non in regola con la vigente normativa, fermo restando la risoluzione contrattuale	€ 200,00
	Utilizzo di mezzi non autorizzati o non in regola per l'espletamento del servizio	€ 200,00
	Gravi carenze delle condizioni igieniche dell'automezzo	€ 200,00
	Per ogni inottemperanza agli obblighi previsti nel presente Capitolato non previsti nei punti esposti nella presente tabella verrà applicata una penale per ogni evento	tra € 150,00 ed € 300,00
Grave	Mancata effettuazione del Servizio per ciascuno dei percorsi indicati nell'Art. 2 del presente Capitolato	€ 1.500,00

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante, con raccomandata o Pec o tramite fax, all'Appaltatore e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Valutate le controdeduzioni dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà le penalità con apposito avviso. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per la Stazione Appaltante, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La contestazione dell'inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell'atto di contestazione, costituirà inadempienza grave.

Nel caso che non venga eseguito il Servizio, l'Appaltatore sarà gravato di una penalità pari al doppio dell'importo dei trasporti che avrebbe dovuto eseguire in quel giorno, oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dalla Stazione Appaltante per assicurare il servizio; dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono del Servizio con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 21.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto, di tre avvisi per grave inadempienza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'incameramento della cauzione e consentirà alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento del servizio all'impresa giunta seconda in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all'aggiudicazione. Nell'ipotesi di indisponibilità dei concorrenti interpellati secondo la graduatoria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio di cui al presente Capitolato, addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti.

La Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e o Pec, senza necessità di ulteriori adempimenti; la medesima facoltà di risoluzione contrattuale potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata applicazione di quanto previsto alle lett. j), k), l) ed m) del precedente Art. 10;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- mancata rispondenza di quanto fornito alle specifiche di Capitolato e allo scopo dei servizi;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora l'importo delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto, non ricorrendo la Stazione Appaltante all'affidamento del servizio in oggetto alle imprese interpellate secondo la graduatoria, come sopra meglio specificato, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltatore, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggior esborso sostenuto rispetto al prezzo offerto dall'Appaltatore inadempiente.

La Stazione Appaltante, nei casi di cui *ante*, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l'opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l'affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

Art. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


Il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto della Stazione Appaltante può ordinare la sospensione delle prestazioni del contratto, indicando le ragioni e l'imputabilità della medesima, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione delle prestazioni come al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 24 - DIVIETI

E' vietato il subappalto non autorizzato, la cessione del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento del danno secondo le previsioni di cui al precedente Art. 21.

	<p>Milanospoort S.p.A. Capitolato Speciale d'Appalto REP. 8/2019</p>	<p>Pagina 16 di 17</p>
---	--	------------------------

Sono vietati, inoltre, lo sconto e la factorizzazione di fatture.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) consolidato con il D.Lgs. 101/2018 di recepimento della direttiva comunitaria Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
2. La Stazione Appaltante in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Art. 26 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

I servizi in appalto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

Milano, lì 23/04/2019

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
F.to Dott. Lorenzo Fommei

